

COPIA



COMUNE DI POMARANACE
PROVINCIA DI PISA

DELIBERAZIONE N. 8

In data: 10.03.2017

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI TARI) PER L'ANNO 2017.-

L'anno duemiladiciassette il giorno dieci del mese di marzo alle ore 16.00, nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito in seduta pubblica, sotto la presidenza del Sindaco e previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

MARTIGNONI LORIS	P	GARFAGNINI MARCO	A
FEDELI LEONARDO	A	CALVANI DARIO	P
FABIANI NICOLA	P	CENERINI MELISSA	A
BACCI ILARIA	P	GUCCI DIEGO	A
BIANCIARDI GIANFRANCO	P		
MERCURIALI SARA	P		
MAZZINGHI STEFANO	P		
FIDANZI LORIANO	A		
ANTONI MONICA	P		
Totale presenti : 8			
Totale assenti : 5			

Partecipa il Segretario Generale **Avv. Facchielli Antonella** la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MARTIGNONI LORIS, Sindaco, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

N. 8 del 10.03.2017

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2017.-

...omissis.....

Nel corso della seduta consiliare e prima dell'inizio della trattazione del presente punto è entrato il Consigliere Leonardo Fedeli ed è uscito il Consigliere Sara Mercuriali. Sono perciò presenti per la votazione del presente punto n. 8 Consiglieri.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

VISTO l'art. 1, comma 454 L. 11 dicembre 2016 n. 232, che ha fissato il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti locali per l'esercizio 2017 al 28 febbraio 2017, successivamente abrogato dall'art. 5, comma 11 D.L. 30 dicembre 2016 n. 244 (Decreto Milleproroghe), che ha rinviato tale termine al 31 marzo 2017;

VISTA la L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016);

CONSIDERATO che, con riferimento alla **Tassa rifiuti (TARI)**, la disciplina della L. 208/2015 non ha introdotto modifiche sostanziali rispetto alla normativa dettata dalla L. 147/2013 (commi 641 – 666), confermando anche per il 2017 l'applicazione del medesimo tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124, con disposizioni la cui applicabilità è stata confermata anche per le annualità 2016 e 2017 dall'art. 1, comma 27 L. 208/2015;

CONSIDERATO che la sospensione dell'aumento dei tributi comunali introdotta dall'art. 1, comma 26 L. 208/2015 e reiterata anche per il 2017 non si applica alla TARI, dovendo garantire il tributo la copertura del costo del servizio, a fronte delle sue possibili variazioni;

CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;

- la possibilità (commi 651 – 652 L. 147/2013) di commisurare la tariffa tenendo conto:

- a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2014 per la definizione delle tariffe TARI;
- b) in alternativa, del principio «*chi inquina paga*», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

CONSIDERATO che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune deve determinare la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

- a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
- b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
- d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- e) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

CONSIDERATO peraltro che, ai fini TARI, le modifiche introdotte dall'art. 2 del D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, hanno fatto venire meno due elementi portanti della disciplina dettata dal D.P.R. 158/1999, prevedendo che:

- nelle more della revisione dello stesso D.P.R. 158/1999, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il Comune può prevedere, per gli anni 2014 – 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi

indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, con riferimento alle utenze domestiche;

- in deroga all'obbligo di copertura integrale del servizio, la possibilità per i Comuni di deliberare, con regolamento di cui all'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659, la cui copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune, senza più alcun vincolo massimo nel finanziamento delle riduzioni;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 649 L. 147/2013, come modificato dall'art. 2, comma 1, lett. e) D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014, nella determinazione della TARI, il Comune deve disciplinare con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati;

CONSIDERATO che la stessa disposizione prevede altresì che, con lo stesso regolamento, il Comune dovrebbe individuare le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione;

CONSIDERATO che, pur alla luce dell'interpretazione dettata dal MEF con la risoluzione del 9 dicembre 2014 n. 2/DF, il Comune non ritiene opportuno intervenire a modificare, a livello regolamentare così come a livello tariffario, le modalità applicative della TARI in relazione a tali superfici, in quanto l'effettiva portata di quest'ultima parte della nuova disposizione potrà essere misurata soltanto a seguito della presentazione di specifiche denunce da parte delle attività produttive che si avvarranno di tale disposizione, non essendo peraltro configurabile l'ordinaria produzione di rifiuti speciali nei locali magazzino, tale da incidere nell'immediato sull'ordinaria modalità di applicazione della TARI;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 683 L. 147/2013, con deliberazione di Consiglio Comunale in questa stessa seduta, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Finanziario per l'anno 2017;

CONSIDERATO che, alla luce della possibilità introdotta dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, il Comune ritiene opportuno confermare, nella disciplina della TARI 2017, alcune modifiche al regime delineato dal D.P.R. 158/1999, per rendere meno rigide le modalità applicative del tributo;

CONSIDERATO che, sulla base della disposizione dettata dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, i margini di intervento per il Comune possono riguardare i seguenti aspetti:

- è possibile prevedere, con riferimento alle attività produttive, la riduzione dei coefficienti di determinazione delle tariffe fino al 50%, con contestuale aumento fino alla medesima percentuale per determinate categorie tariffarie, arrivando così a calmierare le modifiche delle precedenti tariffe, sia in aumento che in diminuzione;
- è possibile introdurre delle riduzioni che, sommate alla diminuzione del coefficiente di determinate categorie tariffarie, portino a minimizzare la variazione tariffaria nei confronti delle categorie produttive più toccate dagli aumenti a fronte dell'utilizzo dei coefficienti dettati dal D.P.R. 158/1999;
- è possibile prevedere, **con riferimento all'utenza domestica**, criteri di determinazione particolari per il numero di occupanti per utenze tenute a disposizione, rinviando le modalità di attribuzione degli occupanti ai fini del calcolo della parte variabile della tariffa al regolamento comunale. In questo modo, si evita di introdurre un numero di occupanti presunto in relazione alle unità immobiliari sopra indicate, che potrebbe portare ad un notevole aumento del contenzioso da parte dei soggetti proprietari degli immobili che abbiano un numero di occupanti effettivo inferiore a quello presunto stabilito dal Comune.
- più in generale, la previsione dettata dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, nel momento in cui stabilisce che il Comune può determinare le tariffe TARI tenendo conto del principio *chi inquina paga*, in alternativa ai criteri del D.P.R. 158/1999, che non costituiscono quindi più l'unico parametro di determinazione delle tariffe, comporta come conseguenza la possibilità per i Comuni di derogare, in sede di determinazione tariffaria, ai coefficienti tabellari previsti dal D.P.R. 158/1999;

CONSIDERATO, in tal senso, che l'art. 1, comma 652 L. 147/2013 ha permesso di derogare ulteriormente a tali criteri presuntivi, a fronte dell'applicazione di una entrata che non assume natura di corrispettivo per la prestazione del servizio, ma che mantiene invece la sua natura tributaria, rientrando quindi – al pari di quanto disposto per la T.A.R.S.U dalla giurisprudenza di legittimità – tra le cd. **tasse di scopo**, ossia che *«mirano a fronteggiare una spesa di interesse generale ripartendone l'onere sulle categorie sociali che da questa spesa traggono vantaggio, o che comunque determinano l'esigenza per la “mano pubblica” di provvedere»* (Corte di Cassazione, sentenza 29 aprile 2010 n. 17381);

CONSIDERATO che, in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, ai Comuni è stata quindi attribuita la facoltà di determinare le tariffe sulla base di criteri alternativi a quelli del D.P.R. 158/1999, nell'esercizio di una maggiore discrezionalità di orientamento politico - amministrativo che, soprattutto a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione, la giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell'ambito degli atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, evidenziandone la **non sindacabilità in sede giudiziaria** (Cass. Civ. 23 luglio 2004 n. 13848; analogo, Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; Cass. Civ., Sez. Unite, 6 novembre 1981 n. 5849), in quanto potere esercitato in atti amministrativi di contenuto generale, per i quali ai sensi dell'art. 3 L. 241/1990 non è previsto un obbligo specifico di motivazione, poiché tali atti, essendo *«applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice dello specifico settore, non richiedono una particolare motivazione in*

ordine alle singole determinazioni, essendo sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate» e siano adottate al fine di perseguire «una logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone di cui all'articolo 97 della Costituzione» (T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825);

CONSIDERATO che tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso per finanziare il costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

RITENUTO che, sotto questo profilo, la determinazione delle tariffe possa tenere conto anche di criteri maggiormente legati alla discrezionalità politica, al fine di garantire una ripartizione nel tempo degli aumenti di determinate categorie più sensibili, con un minore introito da coprire a) in parte come autorizzazione di spesa a fronte della riduzione delle tariffe ed in parte b) spalmando i conseguenti aumenti sulle tariffe di determinate altre categorie;

VISTE le previsioni agevolative contenute nel Regolamento istitutivo della TARI, con particolare riferimento alle riduzioni accordate alle utenze domestiche per i risultati raggiunti nella raccolta differenziata ed all'utenza non domestica per l'avvio al recupero dei rifiuti assimilati prodotti;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 662 – 665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell'art.23 del vigente Regolamento TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;

VISTE le linee guida per la redazione del piano finanziario e per l'elaborazione delle tariffe redatto da un gruppo di esperti incaricati appositamente da una struttura in house del Ministero dell'economia e delle finanze in collaborazione con la Direzione Federalismo fiscale dello stesso ministero;

DATO ATTO che la proposta di adozione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, per le utenze domestiche e non domestiche è stata determinata sulla base del Piano Finanziario come sopra approvato e delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2017 in conformità a quanto previsto dell'art. 1, comma 654, della legge 147/2013;

TENUTO CONTO della opportunità di adottare la rateizzazione della TARI per l'anno 2017 prevista dall'art. 1 comma 688 della L. 147/2014;

VISTI:

- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

- il vigente regolamento comunale Regolamento che istituisce e disciplina il Tributo comunale sui rifiuti;
- il D.L. 16/2014;

DATO ATTO che per quanto qui non richiamato valgono le disposizioni normative vigenti in materia di Tari ed in particolare quelle contenute nella L. 147/2013;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi sul presente atto ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. n° 267/2000;

Con votazione separata e palese espressa nelle forme di legge dalle seguenti risultanze: Consiglieri presenti n. 8, favorevoli n. 7, contrari n. 1 (Calvani), astenuti n. 0;

DELIBERA

1. di determinare per l'anno 2017 le seguenti tariffe del Tributo comunale sui rifiuti:

A) UTENZE DOMESTICHE

UTENZE DOMESTICHE

	PARTE VARIABILE		PARTE FISSA	
	Quv*Cu*Kb		Tariffa al mq. superficie adatt.	Gettito TOTALE
comp.n.f.	Tv x nucleo	tot.gettito		
1	103,32438	116.237,86	0,70827	109.114,90
2	206,64875	177.459,62	0,77416	123.573,30
3	265,69125	100.606,65	0,84005	58.310,69
4	324,73375	61.056,44	0,90593	31.552,85
5	428,05813	17.336,35	0,96358	7.834,15
6 e magg	501,86126	8.280,71	1,01300	3.732,33
		480.977,63	Quf*Ka	334.118,22

UTENZE NON DOMESTICHE**Tariffa parte fissa**

ATTIVITA' PRODUTTIVE	Kc min.	Kc max	Kc prop.	Kc	tot.superf.	sup.corretta	tar. al mq.	tot.gettito
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,43	0,61	0,61		5.725	3.492,00	0,16368	937,00
Cinematografi e teatri	0,39	0,46	0,46		802	369,01	0,12343	99,02
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,43	0,52	0,52		11.816	6.144,37	0,13953	1.648,71
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,74	0,81	0,57		1.013	577,41	0,15295	154,94
aree scoperte operative	0,74	0,81	0,81		75.392	61.067,52	0,21735	16.386,14
stabilimenti balneari	0,45	0,67	0,67		0	0,00	0,17978	0,00
Esposizioni, autosaloni	0,33	0,56	0,56		1.165	652,28	0,15026	175,03
Alberghi con ristorante	1,08	1,59	1,59		7.703	12.247,67	0,42664	3.286,40
Alberghi senza ristorante	0,85	1,19	1,19		14.538	17.300,16	0,31931	4.642,12
Case di cura e riposo	0,89	1,47	1,47		1.809	2.659,42	0,39444	713,60
Ospedali	0,82	1,70	1,70		0	0,00	0,45616	0,00
Uffici, agenzie, studi professionali	0,97	1,47	1,47		17.912	26.329,93	0,39444	7.065,07
Banche ed istituti di credito	0,51	0,86	0,86		602	517,41	0,23076	138,84
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferr	0,92	1,22	1,22		1.932	2.357,27	0,32736	632,52
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,96	1,44	1,44		647	930,96	0,38639	249,80
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, c	0,72	0,86	0,86		571	490,98	0,23076	131,74
Banchi di mercato beni durevoli	1,08	1,59	1,59		0	0,00	0,42664	0,00
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, e	0,98	1,12	1,12		972	1.089,05	0,30053	292,22
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fab	0,74	0,99	0,99		994	983,78	0,26564	263,98
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,87	1,26	1,26		1.602	2.018,84	0,33809	541,71
Attività industriali con capannoni di produzione	0,32	0,89	0,89		56.459	50.248,74	0,23881	13.483,16
Attività artigianali di produzione beni specifici	0,43	0,88	0,88		1.496	1.316,72	0,23613	353,31
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3,25	9,84	3,25		1.704	5.538,46	0,87207	1.486,12
Mense, birrerie, amburgherie	2,67	4,33	2,67		1.215	3.244,90	0,71644	870,70
Bar, caffè, pasticceria	2,45	7,04	2,45		866	2.122,58	0,65740	569,55
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e forma	1,49	2,34	2,34		1.045	2.444,64	0,62789	655,97
Plurilicenze alimentari e/o miste	1,49	2,34	2,34		99	232,55	0,62789	62,40
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4,23	10,76	4,23		298	1.259,82	1,13503	338,05
Ipermercati di generi misti	1,47	1,98	1,98		1.291	2.555,21	0,53129	685,63
Banchi di mercato generi alimentari	3,48	6,58	6,58		0	0,00	1,76560	0,00
Discoteche, night club	0,74	1,83	1,83		0	0,00	0,49104	0,00
					209.668	208.191,70		55.863,71

Tariffa parte variabile

	ATTIVITA' PRODUTTIVE	kd	tot.superf.	tariffa v/m2	tot.gettito	Kg. Teorici
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	3,98	5.620	1,71124	9.617,68	22.368,82
2	Cinematografi e teatri	3,60	802	1,54785	1.241,67	2.887,88
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	4,00	9.236	1,71984	15.883,61	36.942,12
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	5,25	1.013	2,25729	2.286,63	5.318,25
4.a	aree scoperte operative	7,45	52.086	3,20320	166.842,52	388.042,61
5	stabilimenti balneari	4,11	0	1,76713	0,00	0,00
6	Esposizioni, autosaloni	3,02	1.108	1,29848	1.438,49	3.345,65
7	Alberghi con ristorante	9,95	4.886	4,27809	20.902,12	48.614,18
8	Alberghi senza ristorante	7,80	6.194	3,35368	20.772,53	48.312,79
9	Case di cura e riposo	8,21	1.809	3,52997	6.386,17	14.852,96
10	Ospedali	7,55	0	3,24619	0,00	0,00
11	Uffici, agenzie, studi professionali	9,90	17.675	4,25660	75.233,53	174.978,27
12	Banche ed istituti di credito	11,00	602	4,72955	2.845,49	6.618,04
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durev	7,50	1.640	3,22469	5.287,56	12.297,81
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	7,80	615	3,35368	2.063,91	4.800,24
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiq	6,66	546	2,86353	1.563,61	3.636,64
16	Banchi di mercato beni durevoli	9,90	0	4,25660	0,00	0,00
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	7,70	916	3,31069	3.034,15	7.056,83
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	6,80	921	2,92372	2.693,40	6.264,31
19	Carrozzeria, autofficina, eletrauto	8,02	1.061	3,44827	3.660,04	8.512,52
20	Attività industriali con capannoni di produzione	8,20	42.147	3,52567	148.597,50	345.608,30
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	4,00	1.202	1,71984	2.067,10	4.807,67
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	14,97	1.617	6,43649	10.407,57	24.205,94
23	Mense, birrerie, amburgherie	13,00	1.215	5,58947	6.793,00	15.799,16
24	Bar, caffè, pasticceria	14,00	755	6,01943	4.547,41	10.576,38
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	12,20	896	5,24550	4.700,44	10.932,29
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	13,70	74	5,89044	437,59	1.017,75
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	19,45	253	8,36271	2.111,62	4.911,20
28	Supermercati di generi misti	13,51	1.291	5,81047	7.498,47	17.439,95
29	Banchi di mercato generi alimentari	32,00	0	13,75870	0,00	0,00
30	Discoteche, night club	6,80	0	2,92372	0,00	0,00
			156.181		528.913,80	1.230.148,57

C) Utenze soggette a tariffa giornaliera

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%.

- di dare atto che sull'importo della Tassa sui rifiuti si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, all'aliquota deliberata dalla provincia;
- di stabilire che le agevolazioni di cui all'art. 15, commi 1 e 2, all'art. 18 e all'art. 19 del regolamento comunale sulla TARI saranno compensate all'interno della struttura tariffaria attraverso la ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti, così come già regolamentato per le agevolazioni di cui all'art. 16 dello stesso regolamento. La copertura finanziaria per il premio di cui all'art. 15 comma 3 è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo relativo all'esercizio cui si riferisce tale iscrizione,
- di stabilire che l'agevolazione di cui all'art. 17 comma 2 del regolamento viene fissata nella misura del 30%.
- di stabilire che l'agevolazione di cui all'art. 18 comma 2 lettera b) del regolamento viene fissata nella misura del 30%;
- Di individuare le seguenti scadenze per il pagamento della TARI 2017:
 - 1° rata 31/07/2017
 - 2° rata 30/11/2017

7. di stabilire che la tariffa applicabile alla categoria dei Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi deve intendersi determinata in un importo complessivo a metro quadrato pari al **70%** della tariffa complessiva (quota fissa + quota variabile) della categoria delle aree scoperte operative delle attività produttive, industriali ed artigianali, e delle attività commerciali;

8. di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;

9. di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata sul sito informatico del comune ed inviata telematicamente, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'[articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360](#), e successive modificazioni entro 30 giorni dalla data di esecutività della presente delibera e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

10. di dichiarare la presente deliberazione **immediatamente eseguibile** ex art. 134, IV comma, D.Lgs. n. 267/2000 con il risultato della seguente votazione: Consiglieri presenti n. 8, favorevoli n. 8, contrari n. 0, astenuti n. 0.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to MARTIGNONI LORIS

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Avv. Facchielli Antonella

LA PRESENTE COPIA E' CONFORME ALL'ORIGINALE.

LI, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Facchielli Antonella

Il sottoscritto Segretario Generale visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

⇒ **Che la deliberazione C.C. n° 8, del 10.03.2017:**

E' stato affissa a questo Albo Pretorio il _____ e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi, (ex art. 124 D.Lgs 267/00).

E' stata trasmessa , la comunicazione di adozione dell'atto, prot. n. _____, in data _____ al Difensore Civico Regionale (ex art. 3 L.R.T. n°2 del 02/01/02 e successive modifiche ed integrazioni)

E' stata trasmessa, la comunicazione di adozione dell'atto, prot. n. _____, in data _____ al Prefetto (ex art. 141 C. 1.4) lettera c) del D.Lgs 267/2000)

⇒ **Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____:**

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, (ex art. 134, comma 3, D.Lgs 267/00);

li, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Facchielli Antonella